Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

(98/C 118/10)

COM(97) 725 def. — 98/0059(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

(1) considerando che la Banca centrale europea, in appresso denominata «BCE», sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo comitato esecutivo;

(2) considerando che occorre estendere alla Banca centrale europea l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, affinché i membri del personale della Banca, tenuto conto delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro situazione particolare, beneficino dei medesimi privilegi, immunità e agevolazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 bis del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4 bis*

Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma, e all'articolo 14 del protocollo, alle condizioni ed entro i limiti specificati negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

— il personale della Banca centrale europea,

— i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di reversibilità versate dalla Banca centrale europea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data nella quale diverrà effettiva l'istituzione della Banca centrale europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.